



RISOLUZIONE OIV-OENO 394A-2012

DEALCOLIZZAZIONE DEI VINI

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Visto l'Articolo 2, Paragrafo 2 ii, dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,

Considerata la risoluzione 10/2004 relativa alla dealcolizzazione parziale dei vini adottata dall'OIV nel 2004,

Avendo preso conoscenza dei lavori del gruppo di esperti "Tecnologia", e dei lavori del gruppo di esperti "Diritto ed Informazione del Consumatore" sulle definizioni dei prodotti a basso contenuto alcolico che stabiliscono i limiti del titolo alcolometrico volumico,

Considerato che alcune pratiche enologiche che hanno obiettivi opposti devono essere escluse,

Considerato che alcune tecniche hanno già mostrato la loro efficacia per la dealcolizzazione parziale dei vini,

Considerato che è necessario definire e precisare il tipo di materiale utilizzato in funzione dell'obiettivo enologico tenuto conto che differenti materiali possono essere utilizzati per raggiungere lo stesso obiettivo,

Considerato che alcuni prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico sono già definiti in alcune regolamentazioni,

DECIDE: su proposta della Commissione II "Enologia" di sostituire la scheda relativa alla dealcolizzazione parziale del vino presente nel *Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche* con la seguente tecnica di separazione:

*Esemplare certificato conforme
Izmir, il 22 giugno 2012
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

PARTE II

Capitolo 3: Vino

3.5.16: Dealcolizzazione dei vini

Definizione:

Procedimento che consiste nel sottrarre una parte o la quasi totalità dell'etanolo contenuto nei vini.

Obiettivo:

Ottenere prodotti di origine vitivinicola a ridotto o basso contenuto alcolico. *Prescrizione:*

- a. Gli obiettivi possono essere raggiunti mediante singole tecniche di separazione o combinate:
 - ◆ Evaporazione parziale sotto vuoto
 - ◆ Tecniche di membrana
 - ◆ Distillazione**
- b. Tale procedimento non deve essere applicato a vini che presentano difetti organolettici.
- c. L'eliminazione dell'etanolo dal vino non deve essere eseguita se il tenore zuccherino del mosto da cui esso proviene è stato precedentemente aumentato.
- d. La percentuale di etanolo può essere ridotta in conformità alle definizioni di prodotto che precisano, tra l'altro, i limiti del titolo alcolometrico volumico.
- e. Il procedimento sarà posto sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico specializzato.

Raccomandazione dell'OIV:

Ammessa ¹

¹ Nota : I prodotti derivati da questa pratica non possono essere - vini come definito nel capitolo 3 della parte 1 del Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche ed entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione delle definizioni di prodotto.

*Esemplare certificato conforme
Izmir, il 22 giugno 2012
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI